



AREA FUNZIONAMENTO
Segreteria Organi di Giustizia

FMI - FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA

Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma - RM
Tel. 06.32488.514 - Fax. 06.32488.410
giustizia@federmoto.it
giustizia@pec.federmoto.it

Proc. n. 10/21

Dec. n. 12/21

Il giorno 14 luglio 2021 presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano 70,

IL TRIBUNALE FEDERALE

composto da:

Avv. Luigi Musolino - Presidente

Avv. Paolo De Matteis - Componente

Avv. Claudio Fiorentino - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul deferimento di :

MARZONI Marco, nato il 7.09.1964 a Monterubbiano (FM) e residente *omissis*,
tesserato 2021 con il M.C. "ITALIA" con tessera n. 21173391;

elettivamente domiciliato in Fermo (AN) alla via Bellesi n° 66 presso lo studio

del nominato difensore avv. Maurizio MINNUCCI;

assistito dall'avvocato Maurizio MINNUCCI del foro di Fermo (giusta nomina del 10.07.2021) - indirizzo PEC: avv.mauriziominnucci@legalmail.it

incolpato di:

« violazione dell'art. 10.3 del Regolamento di Giustizia (frode sportiva) e ciò in quanto, al fine di ottenere l'iscrizione al Registro Storico Nazionale del proprio motociclo "Lambretta 125", targata AP38738, numero di telaio 125LI047986, inviava in data 27.04.2021 via mail un filmato appositamente artefatto all'esaminatore del RSN dott. Sergio MILANI, dopo che quest'ultimo gli aveva contestato la discrepanza fra il numero del motore presente nella richiesta di iscrizione del 25 marzo 2021 e quello – completamente diverso – riportato nella foto da lui inviata all'esaminatore in data 29 marzo 2021. ».

Svolgimento del processo

Con provvedimento del 28 maggio 2021, il Procuratore Federale disponeva il deferimento di MARZONI Marco al competente organo di giustizia di primo grado per l'illecito disciplinare indicato in epigrafe.

Seguiva decreto ex art. 87 R.d.G. del 1°.06.2021, a mezzo del quale veniva disposta la citazione del predetto all'udienza del 14 luglio 2021, con notifica al deferito regolarmente effettuata a mezzo pec.

All'udienza del 14 luglio 2021, assenti il deferito e il difensore nominato avv.

Maurizio Minnucci, il Presidente del Tribunale Federale dichiarava aperto il dibattimento: acquisita la documentazione raccolta in fase di indagini ed esaminata la memoria difensiva pervenuta via pec in data 10.07.2021, in sede di discussione finale il Procuratore federale chiedeva applicarsi la sanzione del ritiro della tessera ex art. 29 RdG per mesi 6 (sei).

Il Tribunale si pronunciava come da dispositivo, riservando il deposito della motivazione della sentenza in giorni 10.

Motivazione

La responsabilità del deferito appare evidente a disamina delle evidenze raccolte in sede di udienza dibattimentale.

Al vaglio della documentazione acquisita alla pratica di iscrizione al Registro Storico, devono intendersi confermate le incongruenze riscontrate dall'esaminatore Dr. Sergio Milani, per come emerse ad un accurato confronto tra i fotogrammi acquisiti nel corso dell'istruttoria, e le immagini estratte in modalità "fermo immagine" dal video realizzato e trasmesso all'esaminatore in itinere.

Va di premessa, come per ottenere l'iscrizione al Registro Storico, si rendesse necessario ricostruire l'abbinamento indicato in domanda, tra il numero di telaio e il numero di motore della Lambretta, nel caso specifico riportando a cronologia l'associazione tra la sequenza relativa al telaio nr. 125LI 049986, al numero di motore, corrispondente al seriale 035412.

Osserva ora il Tribunale, come l'esatta associazione tra la sequenza numerica

impressa sul telaio e quella presente sul propulsore, si ponesse come premessa logica rispetto al successivo iter degli adempimenti demandati all'esaminatore: essendo inoltre la procedura di verifica interamente regolata "on-line", l'individuazione in via documentale di tali coordinate si rendeva propedeutica ad ogni valutazione di regolarità formale della documentazione amministrativa e di conformità alla scheda di omologazione della Lambretta LI 125 terza serie.

Orbene, a disamina delle comunicazioni intercorse via e-mail tra il Marzoni e il Milani, emerge come in data 26 marzo 2021, l'esaminatore avesse richiesto al deferito (tra l'altro) di integrare la documentazione con nuove fotografie, ritenuta la necessità di acquisire il particolare del supporto recante il numero di telaio della Lambretta chiaramente leggibile, nonché del motore, in versione sganciata dai "leveraggi" (insieme dei congegni collegati alla leva del cambio, coprenti rispetto alla parte del monoblocco recante la punzonatura): ciò al fine di far apprezzare in compiuta estensione la sequenza numerica impressa sul motore della Lambretta.

Ad esaudire tali richieste, il Marzoni si adoperò a inviare ulteriori quattro fotogrammi in data 05 aprile 2021, acquisiti agli atti.

Seguiva messaggio e-mail dell'esaminatore del 07.04.2021, in cui il Milani evidenziava al Marzoni il cambiamento di numerale impresso sul motore per come raffigurato nei nuovi fotogrammi, rispetto a quello parzialmente leggibile nelle prime fotografie trasmesse, risultando montato il monoblocco recante seriale n. 145657, anziché 035412.

Replicava il Marzoni di aver fatto installare dal meccanico di fiducia un nuovo motore per ovviare a una perdita d'olio, venendo il deferito richiesto di documentare con una "carrellata video", quanto meno che il secondo motore fosse effettivamente fissato ai supporti del telaio recante identificativo 125LI 049986.

Adduceva a seguire il Marzoni con comunicazione e-mail del 27.04.2021, di non poter fornire nell'immediato alcun video a documentare lo status quo, causa malattia del riparatore e impossibilità di accedere in officina, in compenso, di aver "riesumato" un filmato risalente alla fase di montaggio del propulsore originario recante numero 035412, regolarmente fissato al telaio recante visibile sequenza identificativa corrispondente al numero di telaio della Lambretta.

Visionato tale filmato, l'esaminatore Milani formulava obiezioni in sede di considerazioni conclusive, muovendo da due fermi immagine estratti dal video trasmessogli, al fine di argomentare difformità rispetto ai fotogrammi in precedenza acquisiti, recanti rappresentazione delle stesse sequenze numerali, più nello specifico rendendosi il filmato incongruente sia rispetto alla foto illustrativa del numero di telaio della Lambretta, sia rispetto alla foto avente ad oggetto la parziale sequenza seriale riconducibile al "primo motore".

Tralasciando il Tribunale di addentrarsi in considerazioni sulle divergenze riscontrate rispetto a allineamento, equidistanza e continuità dei caratteri impressi attraverso un corretto procedimento di punzonatura rispetto a quelli

desumibilmente alterati, rilevasi ora come differenze purchè sia, risultano apprezzate dall'esaminatore diacronicamente tra un "prius" e un "posterius" in correlazione alle stesse sequenze numeriche.

Quanto induce a far ritenere superata la soglia dell'"artefazione" contestata al Marzoni, responsabile di aver filmato un oggetto (ossia una realtà fisica) distinta e diversa da quella in precedenza illustrata a mezzo dei fotogrammi acquisiti alla pratica di iscrizione al Registro storico.

Può in questo senso mutuari la valutazione assistita dall'occhio tecnico dell'esaminatore nella parte in cui il Milani in relazione al filmato, ha affermato che *"benchè la numerazione sia la stessa è di tutta evidenza che, sia per il motore che per il telaio, il tipo di caratteri sia diverso dall'originale, così come la spaziatura"* .

Tale considerazione appare assorbente rispetto alle ulteriori discrepanze riscontrate dall'esaminatore sulla cronologia di editazione del video, essendo emerso come la creazione del filmato risalisse al 25.04.2021 anziché a data antecedente e prossima al 05.04.2021.

Al riguardo, risulta addotto in sede di memoria difensiva (ma invero, assai poco attendibilmente), che il deferito avrebbe in un primo momento acquisito il video tramite tablet, per poi ri-editare la sequenza filmandola con il proprio e-phone, al fine di ottenere un formato più gestibile, che gli consentisse di inviare agevolmente il file come allegato e-mail all'esaminatore, assolvendo così alla richiesta formulatagli in tal senso dal Milani.

In definitiva, e alla stregua delle considerazioni tutte che precedono, appare consumato l'illecito di frode sportiva in fattispecie all'art. 10.3 R.d.G., per aver il Marzoni tentato di indurre in errore l'esaminatore Milani, al fine di ottenere l'iscrizione al Registro storico della propria Lambretta, e di conseguirne un ingiusto vantaggio.

In conformità alle richieste del Procuratore Federale, andrà pertanto applicata a MARZONI Marco la sanzione del ritiro della tessera ex art. 29 RdG per la durata di mesi 6 (sei), durata che appare congrua e proporzionata rispetto alla natura dell'illecito contestato.


P.Q.M.


Il Tribunale Federale, letti gli artt. 10.3, 29 e 93 del Regolamento di Giustizia, dichiara:

MARZONI Marco, nato il 7.09.1964 a Monterubbiano (FM) e residente *omissis*, tesserato 2021 con il M.C. "ITALIA" con tessera n. 21173391;

responsabile dell'illecito contestato e, per l'effetto, gli applica la sanzione del ritiro della tessera per mesi 6 (sei). Fine sanzione 14 gennaio 2022.

Depositata il 21 luglio 2021

Avv. Claudio Fiorentino
Giudice estensore


Avv. Luigi Musolino
PRESIDENTE T. F.


Si comunichi, a cura della Segreteria, a:

Avv. Maurizio Minnucci, in proprio e quale domiciliatario di Marzoni Marco;

Procuratore Federale;

Presidente Federale;

Segretario Generale;

Gruppo Ufficiali Esecutivi;

Gruppo Commissari di Gara;

Ufficio Tesseramento;

Ufficio Registro Storico Nazionale;

Co. re. Marche;

Motoclub di appartenenza del medesimo;

Ufficio Stampa F.M.I.

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.